



#11

LA RELAZIONE AL
BILANCIO

La formazione del giudizio del revisore

La formazione del giudizio da parte del revisore è senza dubbio uno dei passaggi più delicati e importanti dell'intera attività di revisione.

La relazione al bilancio rappresenta l'esito finale dell'incarico di revisione per ciascun esercizio di riferimento.

Riferimenti:

- Normativi: art. 14, D.Lgs. 39/2010 (non EIP) + art. 10, Reg. UE 537/2014 (se EIP).
- Normativi: art. 2434-bis, c.c.; art. 157, TUF.
- ISA: 700 (Formazione del giudizio e struttura della relazione), ISA 701 (Aspetti chiave della revisione per gli EIP), 705 (Modifiche al giudizio), 706 (Richiami di informativa e altri paragrafi). SA 720B (Relazione sulla gestione).

La formazione del giudizio del revisore

art. 2434-bis, c.c. - Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio

Le azioni previste dagli articoli 2377 [Annullabilità delle deliberazioni] e 2379 [Nullità delle deliberazioni] non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

La formazione del giudizio del revisore

art. 157, TUF.

1. Salvi i casi previsti dall'articolo 156, comma 4, la deliberazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio d'esercizio può essere impugnata, per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. Tanti soci che rappresentano la medesima quota di capitale della società con azioni quotate possono richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.
2. La CONSOB può esercitare in ogni caso le azioni previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Il presente articolo non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.
4. Per le società cooperative, la percentuale di capitale indicata nel comma 1 è rapportata al numero complessivo dei soci.

Art. 156, co. 4 → In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob.

La formazione del giudizio del revisore

Il revisore deve **FORMARSI UN GIUDIZIO** rispetto alla capacità del bilancio di rappresentare – in tutti gli aspetti significativi – la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa-cliente in conformità al quadro dell'informativa finanziaria applicabile.

Quindi, il giudizio si basa sul fatto che il bilancio nel suo complesso NON contenga errori significativi (dovuti a frodi oppure a comportamenti non intenzionali).

Per farlo il revisore considera:

- la sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti (ISA ITALIA 330);
- la presenza di errori significativi non corretti (ISA ITALIA 450);
- Le ulteriori valutazioni di cui all'ISA ITALIA 700 (12-15).

La formazione del giudizio del revisore

13. In particolare, il revisore deve valutare se, alla luce delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:

ISA 700

- a) il bilancio esponga in modo appropriato i principi contabili significativi scelti e applicati. Nell'effettuare tale valutazione, il revisore deve considerare la rilevanza dei principi contabili per l'impresa e se siano stati presentati in modo comprensibile; (Rif.: Par. A4)
- b) i principi contabili scelti e applicati siano coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano appropriati;
- c) le stime contabili e la relativa informativa predisposte dalla direzione siano ragionevoli;
- d) le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili. Nell'effettuare tale valutazione, il revisore deve considerare se:
 - le informazioni che avrebbero dovuto essere incluse siano state incluse, e se tali informazioni siano classificate, aggregate o disaggregate e descritte in modo appropriato;
 - la presentazione complessiva del bilancio sia stata compromessa dall'inserimento di informazioni non rilevanti o tali da ostacolare una corretta comprensione degli aspetti esposti. (Rif.: Par. A5)
- e) il bilancio fornisca un'informativa adeguata che consenta ai potenziali utilizzatori di comprendere l'effetto delle operazioni e degli eventi significativi sulle informazioni fornite in bilancio; (Rif.: Par. A6)
- f) la terminologia utilizzata in bilancio, inclusa l'intestazione di ciascun prospetto di bilancio, sia appropriata.

La formazione del giudizio del revisore

GIUDIZIO SENZA MODIFICA o GIUDIZIO POSITIVO o CLEAN OPINION

→ quando il bilancio è redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità al quadro dell'informativa finanziaria applicabile.

GIUDIZIO CON MODIFICA o
QUALIFIED OPINION

GIUDIZIO NEGATIVO → il bilancio contiene errori significativi e pervasivi

GIUDIZIO POSITIVO CON RILIEVI → il bilancio contiene errori significativi MA NON pervasivi

IMPOSSIBILITA' DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO o DISCLAIMER OF OPINION

→ quando non è stato possibile acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

La formazione del giudizio del revisore

ISA 705

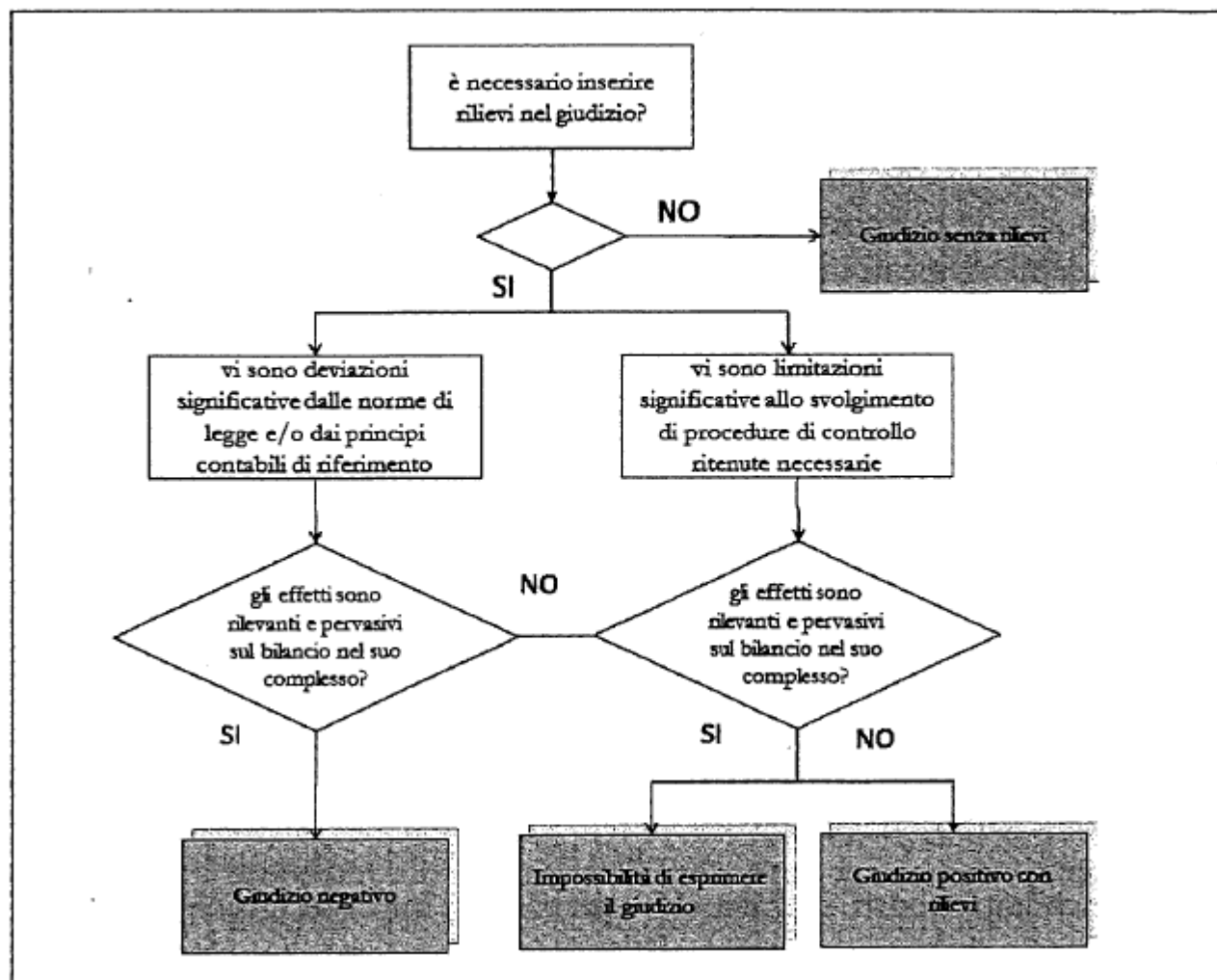
Una volta si diceva con
«eccezioni»

<i>Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica</i>	<i>Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio</i>	
	<i>Significativo ma non pervasivo</i>	<i>Significativo e pervasivo</i>
Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Una volta si diceva con
«riserve»

La formazione del giudizio del revisore

RILIEVI E GIUDIZIO AL BILANCIO



La formazione del giudizio del revisore

Pervasivo

Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

- a) non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
- b) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
- c) con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

La formazione del giudizio del revisore

Art. 14, D. Lgs. 39/2010

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. ⁽⁵⁰⁾

La formazione del giudizio del revisore

Art. 14, D. Lgs. 39/2010

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;
- b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;
- f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;
- g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale. ⁽⁵⁰⁾

La formazione del giudizio del revisore

Art. 14, D. Lgs. 39/2010

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. ⁽⁵⁰⁾

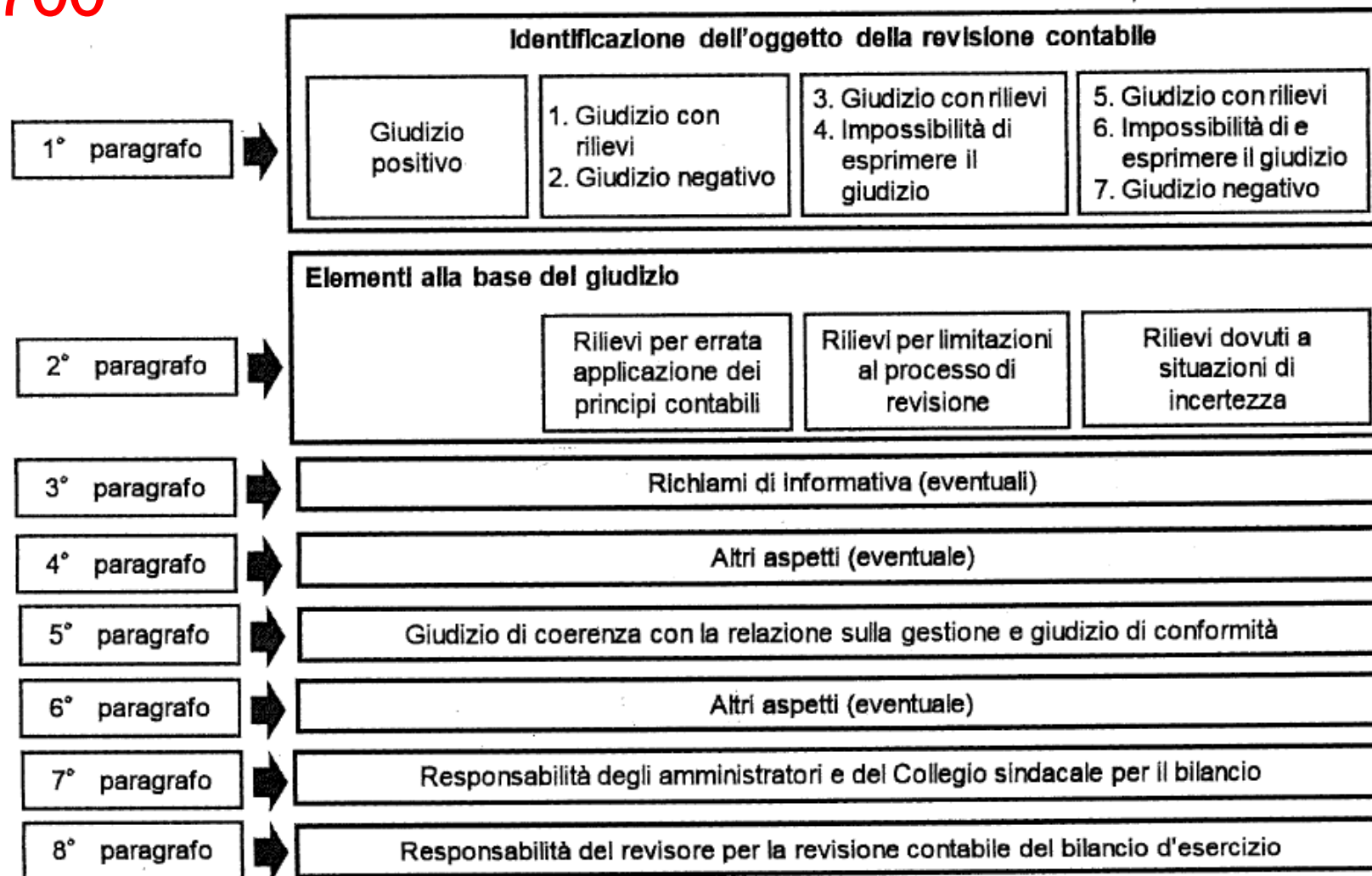
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo. ⁽⁵⁰⁾

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico. ⁽⁵⁰⁾

La formazione del giudizio del revisore

ISA 700

STRUTTURA GENERALE DEL GIUDIZIO



La formazione del giudizio del revisore

ISA 701

Nel caso di EIP, la relazione contiene un ulteriore paragrafo dedicato ai **KAM – KEY AUDIT MATTERS**.

Cioè le aree che secondo il giudizio professionale del revisore hanno richiesto maggiore attenzione durante lo svolgimento del suo lavoro – e che vengono comunicate ai soggetti della governance.

Definizione

8. Ai fini dei principi di revisione, il seguente termine ha il significato sotto riportato:

Aspetti chiave della revisione contabile (nel seguito anche “aspetti chiave della revisione” o “aspetti chiave”)
- Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. Gli aspetti chiave della revisione sono scelti tra gli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance.

8(I). I più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode, sono inclusi tra gli aspetti chiave della revisione, in accordo con quanto previsto dall’art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14.

La formazione del giudizio del revisore

ISA 701

2. La finalità della comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile è quello di migliorare il valore comunicativo della relazione di revisione fornendo maggiore trasparenza in merito alla revisione contabile svolta. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile fornisce informazioni aggiuntive ai potenziali utilizzatori del bilancio ("potenziali utilizzatori") per aiutarli a comprendere quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile può inoltre aiutare i potenziali utilizzatori a comprendere l'impresa nonché le aree del bilancio sottoposto a revisione contabile che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione. (Rif.: Parr. A1–A4)

3. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione può anche fornire ai potenziali utilizzatori elementi in base ai quali approfondire con la direzione e con i responsabili delle attività di governance alcuni aspetti riguardanti l'impresa, il bilancio sottoposto a revisione o la revisione svolta.

4. All'esito della formazione del giudizio sul bilancio nel suo complesso, il revisore comunica gli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione. La comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione di revisione:

La formazione del giudizio del revisore

Relazione di revisione

Reg. UE 537/2014, art. 10

1. Il(l) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile illustrano i risultati della revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico in una relazione di revisione.

2. La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE e inoltre contiene quanto meno le seguenti informazioni:

a) indica da chi o da quale organo siano stati incaricati il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile;

b) indica la data del conferimento dell'incarico e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi del(i) revisore(i) legale(i) o dell'(e)impresa(e) di revisione contabile;

c) fornisce, a supporto del giudizio di revisione, le seguenti informazioni:

Key Audit Matters

i) una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode;

ii) una sintesi della risposta del revisore a tali rischi; e

iii) ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi.

Ove attinente alle suddette informazioni fornite nella relazione di revisione in merito a ciascun rischio valutato di errore significativo, la relazione di revisione include un chiaro riferimento alle pertinenti informazioni fornite nel bilancio;

La formazione del giudizio del revisore

Reg. UE 537/2014, art. 10

- d) spiega in quale misura la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità, frodi incluse;
- e) conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11;
- f) dichiara che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e che il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione;
- g) indica qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, che sia stato prestato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, all'ente sottoposto a revisione, alla(e) sua(e) impresa(e) controllata(e) e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione di gestione o nel bilancio.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari con riferimento al contenuto della relazione di revisione.

3. Salvo quanto richiesto dal paragrafo 2, lettera e), la relazione di revisione non contiene riferimenti incrociati alla relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11. La relazione di revisione è redatta in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

4. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile non utilizza il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi la relazione di revisione.

La formazione del giudizio del revisore

I POSSIBILI ESITI DEL LAVORO DEL REVISORE

